



COMUNE DI
TAVAGNACCO

Ufficio del Sindaco

Piazza Indipendenza, 1 - 33010 Feletto Umberto (UD)
Tel. 0432.577362
sindaco@comune.tavagnacco.ud.it
www.comune.tavagnacco.ud.it

Feletto Umberto, data del protocollo

ORDINANZA: n. repertorio

OGGETTO: rimozione delle deiezioni liquide, obblighi di proprietari e conduttori di cani.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Regolamento comunale per la disciplina della presenza dei cani sulle aree di uso pubblico nonché all'interno di aree private." approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 04.12.2006 all'art. 3 – "RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE" prevede che:

"Sulle aree pubbliche e/o di uso pubblico o private, ma di uso comune, gli accompagnatori sono tenuti:

- a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo corretto smaltimento;
- b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori possibilmente di materiale plastico impermeabile, che devono avere immediatamente disponibili al seguito;
- c) ad avere al seguito il raccoglitore delle deiezioni soli;

PRESO ATTO CHE il 3° comma dell'art. 21 della L.R. 11/10/2012 n. 20 stabilisce che: "I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola."

CONSTATATO che le norme sopracitate non fanno obbligo al conduttore del cane di provvedere alla rimozione delle deiezioni liquide rilasciate su area pubblica, ma solo di quelle solide;

CONSIDERATE le numerose segnalazioni e lamentele pervenute dalla cittadinanza relative al disagio e, talvolta, al danno, arrecato dalle deiezioni canine liquide ad edifici, strade, marciapiedi, percorsi ciclabili, arredi ed attrezzature urbane, aree e giardini pubblici, nonché veicoli;

CONSIDERATO

- che le deiezioni liquide canine, oltre a pregiudicare il pubblico decoro, a deturpare il suolo pubblico e gli immobili che su esso prospettano, in particolare se di pregio, provocano persistenti miasmi che nel periodo estivo e in caso di scarse precipitazioni possono anche essere causa di degrado igienico-sanitario;
- che il proprietario e/o conduttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è tenuto ad affidare lo stesso solo a persone in grado di gestirlo correttamente;
- che il deturpamento e l'imbrattamento delle cose altrui, mobili o immobili, è comportamento sanzionato dal sistema giuridico;

ATTESO:

- che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono rimuovere le deiezioni liquide prodotte dai cani semplicemente dotandosi di bottiglietta, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti;
- che il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani, nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni;

- che tale buona pratica consente di limitare significativamente le problematiche sopra esposte e risponde ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con il proprio cane;

DATO ATTO del buon esito di analogo provvedimento adottato nelle scorse annualità;

RITENUTO pertanto necessario adottare un provvedimento volto alla salvaguardia del decoro urbano e dell'igiene del suolo pubblico, fermo restando quanto prescritto dall'art. 3 del Regolamento comunale "per la disciplina della presenza dei cani sulle aree di uso pubblico nonché all'interno di aree private." approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 04.12.2006;

CONSIDERATO che durante il periodo estivo il problema delle esalazioni odorose delle deiezioni canine risulta ancor più impattante;

VISTI

- l'art. 50 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978;
- la L.R. 11/10/2012 n. 20;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2024;

ORDINA

dal 15 marzo 2025 e sino al 30 novembre 2025, a tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico:

- di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti;
- di riversare una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate;
- di non consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni e negozi, vetrine nonché sui veicoli in sosta.

Il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani, nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

AVVERTE

- che per l'inottemperanza al contenuto della presente ordinanza è stabilita una sanzione pecuniaria da 50,00 a 300,00 €; fatte salve l'eventuale azione penale e risarcitoria per i danni cagionati;

DISPONE

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso all'Azienda Sanitaria, al Comando della Polizia Locale, alla locale Stazione Carabinieri ed al Nucleo delle Guardie Eco-zoofile;

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Friuli Venezia Giulia, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.



Il Sindaco

Dott. Giovanni Cucci

(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	06/03/2025
Nome	ORDINANZA DEIEZIONI CANI -SIGNED.PDF
Impronta	5F3124A2E17897E0B84FC31A3BD155601355D67555C4F3E177247DD9110DB28E
Dimensione (Byte)	158,845

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2025-5824-P
Verso	Partenza
Data registrazione	06/03/2025

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	Giovanni Cucci
Codice Fiscale	TINIT-CCCGNN59H02L195Y
Codice Identificativo	WSREF-80444122066551
Ente Certificatore	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	2D C1 07 2A D8 22 EA FA FA 54 13 4E F4 5A 92 D4 25 02 B3 5D E7 3F 21 44 B7 BD 03 78 F1 79 CC 27 58 03 99 B4 C1 54 51 43 7E E6 2D E2 65 E3 A2 07 65 80 6D A2 EC FD 9E 75 9E CA 13 C9 51 BD 63 2A A8 4A 81 D5 1D E0 E7 8E F4 3F C9 B4 E0 E7 05 60 B8 1B EF C1 09 E4 41 7D 48 1F 32 38 2A 50 0F A4 4F 41 DC 47 F7 28 F5 90 74 10 CD 2B 5F 94 ED E5 3B 9D 12 C0 49 4C 84 75 A7 36 B4 F7 9A 28 ED C2 2D 2C 40 6C 76 52 82 0F 48 62 9F 50 3E 4A D9 CD F2 A6 BC 6C 11 D6 98 F4 29 07 B1 C1 FC 14 FA E7 6E 8E F9 B4 03 96 D7 37 E9 1D 61 46 BB 8C 18 02 CB F7 3A 47 EB 1A 83 83 CD D0 36 4A AE 08 5C 27 C2 CC BA A2 65 59 3A B4 73 EC 21 43 9D 11 AC BC 03 75 3C CE BB 04 73 0B F4 F6 7D DE 12 62 26 6D 01 A2 9E 8F 5D 1B 1B C3 42 D7 43 A0 B8 8C 19 64 C3 C7 0D 20 0A 39 34 C0 D9 3E 2C AB B6 8A FA 6F
Data e ora della Firma	06/03/2025 10:26:23 GMT
Validità del certificato	Dal 17/04/2023 08:00:43 GMT al 17/04/2026 08:00:43 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	